

- (9) A norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1274/91, in caso di vendita al consumatore finale le diciture da apporre sulle uova e sugli imballaggi devono essere redatte in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti nello Stato membro in cui ha luogo la vendita. È opportuno abrogare tale disposizione in quanto si applica l'articolo 16 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità<sup>(1)</sup>.
- (10) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1274/91.
- (11) Per garantire una transizione armoniosa al nuovo regime, le norme sulle indicazioni concernenti l'alimentazione delle galline applicabili anteriormente al 1° luglio 2001 devono restare in vigore fino alla data di applicazione del presente regolamento. Per i sistemi di produzione alternativi, diversi dagli impianti nuovi o ristrutturati, i requisiti minimi stabiliti all'allegato II, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1274/91 applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi fino alle date fissate all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.
- (12) Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Prima di lasciare il luogo di produzione, ogni contenitore è contrassegnato con il nome e l'indirizzo o il numero di registrazione dello stabilimento del produttore, il giorno o il periodo di deposizione e la data di spedizione.
- Qualora i centri di imballaggio si riforniscono di uova non imballate prodotte nei propri centri di produzione situati nello stesso luogo, esse vengono contrassegnate nel centro di imballaggio.
- Qualora il primo centro di imballaggio spedisca uova non classificate ad altri centri di imballaggio in contenitori diversi, su ciascun contenitore deve essere indicata tale informazione prima dell'uscita dal centro di imballaggio.
- Qualora sia indicato il periodo di deposizione, la data di durata minima e la data di vendita raccomandata, di cui agli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), e rispettivamente all'articolo 16, paragrafo 2, sono determinate a partire dal primo giorno di tale periodo.»
- 2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal seguente:

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

- «a) un impianto per la speratura, adatto all'uso, permanentemente occupato durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo. In caso di utilizzazione di un impianto automatico per la speratura, la cernita e la calibratura, l'attrezzatura deve comprendere una lampada autonoma di speratura. Qualora vengano usati sistemi automatizzati, le autorità competenti possono esentare dall'obbligo di occupazione permanente dell'impianto.»

- 3) All'articolo 8, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sugli imballaggi, le categorie di peso sono indicate dalle rispettive lettere o dalle rispettive denominazioni come definite nel paragrafo 1, oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle categorie di peso corrispondenti. È vietata qualsiasi ulteriore suddivisione delle categorie di peso di cui al paragrafo 1 attraverso l'uso di imballaggi di colore diverso, di simboli, di marchi o di altre indicazioni.»

- 4) All'articolo 12, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1907/90 si applica in caso di consegna (entro un raggio di 20 km dal centro di imballaggio e) per quantitativi giornalieri inferiori a 3 600 uova per consegna e a 360 uova per acquirente. Il nome, l'indirizzo e il numero del centro di imballaggio, nonché il numero di uova, le categorie di qualità e di peso e la data di durata minima debbono figurare sui documenti di accompagnamento.»

- 5) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. La data di durata minima è la data fino alla quale le uova della categoria "A" mantengono le caratteristiche descritte all'articolo 5, paragrafo 1, in corrette condizioni di conservazione. Tale data non può essere posteriore ai 28 giorni successivi alla data di deposizione.»

- 6) All'articolo 16, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La data di vendita raccomandata non può essere posteriore al periodo massimo previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/371/CE del Consiglio (\*) per la consegna delle uova al consumatore, pari a 21 giorni dalla data di deposizione.

(\*) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.»

- 7) L'articolo 18 è modificato come segue:

- a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per indicare il metodo di allevamento di cui all'articolo 7 e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, ad eccezione del metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (\*), sulle uova e sugli imballaggi che le contengono, possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti e i termini corrispondenti nelle altre lingue della Comunità elencati nell'allegato II, e comunque soltanto se sono soddisfatte le pertinenti condizioni figuranti nell'allegato III: